

Repertorio N. 84922

Fascicolo N. 51339

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELLA "Società per gli Asili Nottturni Umberto I Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore diciotto e minuti quindici.

In Torino, in una stanza al piano secondo dello stabile sito in via Ormea n. 119.

Davanti a me dottor Francesco PIGLIONE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è comparso il signor

ROSSO Sergio, nato a Torino (TO) il 4 giugno 1946, residente a Torino (TO), via Montemagno numero 64,

della cui identità personale io Notaio sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della

"Società per gli Asili Nottturni Umberto I Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.", con sede in Torino (TO), via Ormea numero 119, codice fiscale: 80095950012;

il quale mi dichiara che è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora l'assemblea straordinaria degli associati della associazione suddetta, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso.

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso signor ROSSO Sergio il quale, chiamato me Notaio a fungere da segretario, dichiara, verifica e constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto ed è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione;
- che sono presenti e/o rappresentati numero 60 (sessanta) associati sul numero 70 (settanta) associati attualmente iscritti all'associazione;
- che per il consiglio direttivo, oltre ad esso presidente, sono presenti gli altri consiglieri signori: DIGIROLAMO Piero, MISUL Mario, MONTICONE Sergio, ONOSCURI Maurizio, PITTA' William e ROSSI GUTIERREZ Giancarlo;
- che per il collegio sindacale è presente il presidente, signor PAGELLA Gianni;
- che la presente assemblea è pertanto legalmente costituita e valida a deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- Approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo in data 29 maggio 2019.

Passandosi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti che, entro il 30 giugno 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria, al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta, quindi, agli intervenuti la bozza del nuovo statuto, aggiornato alle nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volon-

Atto reg.to a Torino - DP I
il 06/02/2020
n° 5371 Serie 1T
per € 0,00



tariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

A questo punto, si procede ad una lettura del nuovo statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

In particolare, il Presidente illustra agli intervenuti la necessità di modificare, fin da ora, le finalità statutarie, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni di legge in materia.

Il Presidente precisa, infine, ai sensi del III comma dell'articolo 101 del D. Lgs. 117/2017, che fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione medesima nel Registro delle Onlus e nell'albo regionale degli Organismi di coordinamento e collegamento del Registro del Volontariato. In particolare, la disciplina delle Onlus rimarrà in vigore fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore e comunque, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Commissione Europea e non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico. L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto unanime espresso per alzata di mano

d e l i b e r a :

1 - di modificare la denominazione sociale in **"SOCIETA' PER GLI ASI-LI NOTTURNI UMBERTO I OdV"**, prendendo atto che nel periodo transitorio, cioè nelle more dell'istituzione del RUNTS, l'acronimo ODV può essere utilizzato alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del Codice del Terzo settore e che l'acronimo ETS non può essere utilizzato negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico prima dell'iscrizione al RUNTS;

2 - di modificare, fin da ora, l'attività dell'associazione nel seguente modo:

"1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare ha per scopo la realizzazione, sul piano sociale, di qualsiasi iniziativa tendente al miglioramento materiale e morale dei bisognosi. Nell'ambito delle proprie finalità l'Associazione si propone di:

a. offrire senza alcuna distinzione di età, nazionalità, religione, censo in locali convenientemente arredati e rispondenti alle moderne esigenze dell'igiene e di un accettabile confort, un ricovero temporaneo e so-

stanzialmente gratuito ad individui d'ogni condizione, sesso, età ed a nuclei familiari, residenti stabilmente o temporaneamente o di passaggio in questa città sprovvisti di mezzi sufficienti per trovare altre soluzioni abitative, con particolare riferimento ai disabili;

b. provvedere alla distribuzione gratuita ai fruitori di alimenti ed oggetti di vestiario, ove e quando le circostanze lo richiedano e le finanze dell'associazione lo permettano. Con particolare riferimento ai soggetti disabili;

c. promuovere iniziative di ricerca e di studio, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed in genere manifestazioni medico-assistenziali, culturali, artistiche, filantropiche e ricreative ritenute idonee per il conseguimento dello scopo suddetto, con particolare riferimento ai soggetti disabili;

d. per il conseguimento degli scopi, ritenendo utile per l'Associazione l'attività di formazione e ricerca, il Presidente può istituire un comitato Scientifico permanente che collaborerà con l'Organo di Amministrazione ed il Presidente. I membri di tale Comitato potranno anche essere esterni o provenire dal mondo accademico e della cultura. L'organizzazione del lavoro di tale Comitato è oggetto di separata regolamentazione.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente."

3 - di approvare il nuovo statuto sociale, precisando che tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del Runts medesimo;

4 - di conferire mandato al presidente dell'associazione, affinché apporti le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti, in applicazione del Codice del Terzo Settore. Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta.

* * * * *

Il testo aggiornato dello statuto sociale, composto di cinque fogli, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente con il mio consenso.

Si richiede, infine, che al presente verbale venga applicata l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto in parte da me e da persona di mia fiducia a mano ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, a norma

di legge, e da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

Occupa quest'atto

due fogli per complessive sei facciate e parte della settimana.

F.ti: Sergio ROSSO
Francesco PIGLIONE Notaio



STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
SOCIETA' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I - ODV
ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO del TERZO SETTORE

PREMESSA STORICA

L'Associazione, fondata fin dal 1886 per iniziativa del Comm. Paolo MEIL-
LE, validamente coadiuvato dal Cav. Geom. Alessandro MARINI, con la
cooperazione di un comitato promotore composto da benemeriti cittadini e
con l'appoggio delle Autorità locali, già Istituzione di Pubblica Assistenza e
Beneficenza, fu eretta in Ente Morale a servizio della città di Torino e dei
suoi abitanti.

* * * * *

ART. 1 - Denominazione, sede e durata.

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e
della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, la **SO-
CIETA' PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I OdV** che assume
la forma giuridica di Associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale
Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del
D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di
inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato"
nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico.

3. La denominazione dell'organizzazione sarà automaticamente in-
tegrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e

per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

4. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Torino. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. Possono essere costituite sedi secondarie, sezioni o dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte d'Italia.

6. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato sino a delibera di scioglimento; l'Associazione potrà partecipare quale associato ad altre Fondazioni e/o Associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi in Italia.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modi-

ficazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare ha per scopo la realizzazione, sul piano sociale, di qualsiasi iniziativa tendente al miglioramento materiale e morale dei bisognosi. Nell'ambito delle proprie finalità l'Associazione si propone di:

a. offrire senza alcuna distinzione di età, nazionalità, religione, censo in locali convenientemente arredati e rispondenti alle moderne esigenze dell'igiene e di un accettabile confort, un ricovero temporaneo e sostanzialmente gratuito ad individui d'ogni condizione, sesso, età ed a nuclei familiari, residenti stabilmente o temporaneamente o di passaggio in questa città sprovvisti di mezzi sufficienti per trovare altre soluzioni abitative, con particolare riferimento ai disabili;

b. provvedere alla distribuzione gratuita ai fruitori di alimenti ed oggetti di vestiario, ove e quando le circostanze lo richiedano e le finanze dell'associazione lo permettano. Con particolare riferimento ai soggetti disabili;

c. promuovere iniziative di ricerca e di studio, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed in genere manifestazioni medico-assistenziali, culturali, artistiche, filantropiche e ricreative ritenute idonee per il conseguimento dello scopo suddetto, con particolare riferimento ai soggetti disabili;

d. per il conseguimento degli scopi, ritenendo utile per l'Associazione l'attività di formazione e ricerca, il Presidente può istituire un comitato Scientifico permanente che collaborerà con l'Organo di Amministrazione ed il Presidente. I membri di tale Comitato potranno anche essere esterni o provenire dal mondo accademico e della cultura. L'organizzazione

del lavoro di tale Comitato è oggetto di separata regolamentazione.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. Gli associati sono divisi in tre categorie:
 - a. ordinari
 - b. vitalizi: quei soci ordinari versano all'ingresso la somma una-tantum prevista annualmente dal Consiglio Direttivo in luogo della contribuzione annuale
 - c. benemeriti: tutti coloro che, distintisi per particolari qualità intellettuali o morali, per particolari benemerenze in armonia con le finalità dell'Associazione, o che rivestano od abbiano rivestito incarichi, svolgano od abbiano svolto funzioni di rilievo nel tessuto sociale, economico, istituzionale della Nazione, dell'Europa, del Mondo e che vengano chiamati a far parte dell'associazione con espressa deliberazione del Consiglio Direttivo
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto; esse non richiedono accettazione, hanno effetto dalla data di spedizione e non liberano dall'obbligo di versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso. Le dimissioni non possono essere date nel primo anno di iscrizione, ma solo a partire dall'anno successivo;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

godere del pieno elettorato attivo e passivo;

essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

recedere dall'appartenenza all'organizzazione

esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale

svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

Assemblea degli associati

Organo di amministrazione (già Consiglio Direttivo)

Presidente

Organo di controllo (eventuale e comunque nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

Organo di Revisione (eventuale e comunque nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Tutte le Cariche Sociali sono di natura elettiva, hanno la durata di cinque anni (5 anni) e possono essere riconfermate (per un ulteriore quinquennio) tranne che per quella del Presidente che potrà essere sempre rieletta.

to; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è organo sovrano dell'OdV., regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti a almeno 3 mesi nel libro dei soci (il periodo minimo d'iscrizione potrà essere ulteriormente ridotto ma non aumentato) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 20 (venti) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È Assemblea straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È Assemblea ordinaria in tutti gli altri casi.

11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti all'Assemblea.

12. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo il Presidente;

nomina e revoca, se lo ritiene, il Presidente onorario;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea (Ordinaria) ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del co-

dice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

7. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
elege, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
amministra l'organizzazione;

predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

decide in merito agli interventi di cui ai punti i), q) e u) e quantifica economicamente gli interventi di cui al punto u) dell'art. 2 del presente statuto;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Tra i componenti dell'Organo di Amministrazione, il Presidente nomina un Segretario e un Tesoriere i cui compiti e deleghe saranno specificate in dettaglio dall'Organo di Amministrazione. Il Segretario e il Tesoriere, se autorizzati dall'Organo di Amministrazione, potranno farsi assistere da personale esterno, anche retribuito.

11. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il

contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

12. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione possono essere impugnate entro sessanta giorni dai Consiglieri dissenzienti o da un numero di associati pari al 20% degli stessi di fronte all'Assemblea convocata entro sessanta giorni dalla deliberazione che si vuole impugnare.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Presidente nomina tra i membri dell'Organo di Amministrazione un Segretario e un Tesoriere.

7. L'Assemblea può nominare un Presidente onorario scelto tra le personalità del mondo politico, accademico e della cultura che condividono gli scopi dell'Associazione e collaborano attivamente al loro conseguimento.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-

tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017,

può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività di

verse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, ovvero tra i associati e l'Associazione relativamente all'atto costitutivo o al presente Statuto saranno devolute ad un Arbitro Unico.
2. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, entro 15 giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.
3. L'Arbitro procederà in modo rituale secondo diritto
4. La presente clausola compromissoria non si applica alle contro-

versie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.ti: Sergio ROSSO

Francesco PIGLIONE Notaio

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
si rilascia per uso ~~CONSENTITO DALLA LEGGE~~
Torino, li **-6 FEBBRAIO 2020**

